



REPUBBLICA ITALIANA

35006/10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pietro Antonio SIRENA	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. Franco FIANDANESE	Cons. Relatore	del 09/06/2010
2. " Antonio PRESTIPINO	Consigliere	SENTENZA
3. " Giacomo FUMU	Consigliere	N. 2355/10
4. " Domenico CHINDEMI	Consigliere	R.G.N..467/2010

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto nell'interesse di

n. a Roma il avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 13 ottobre 2009, di conferma della sentenza del Tribunale di Velletri, in data 25 novembre 2008;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;



*Handwritten mark*



Udito il difensore, avv. \_\_\_\_\_, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 13 ottobre 2009, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri il 25 novembre 2008 alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa nei confronti di \_\_\_\_\_ dichiarato colpevole dei delitti di rapina aggravata, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

La Corte di Appello riteneva trattarsi di rapina consumata e non di tentativo, poiché risultava dal verbale di arresto che l'imputato si era già impossessato di un computer e di un monitor, dopo essersi introdotto negli uffici della società \_\_\_\_\_ ed essersi allontanato a piedi, e solo a seguito dell'intervento dei Carabinieri, che erano stati allertati da una persona che si era accorta dell'accaduto, lasciava cadere a terra la refurtiva per poter fuggire.

Per quanto concerne l'attenuante del vizio parziale di mente riconosciuta dal primo giudice equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e alle aggravanti, la Corte di Appello respingeva



la tesi difensiva che detta attenuante non fosse soggetta a giudizio di bilanciamento e rigettava, altresì, la questione di costituzionalità dell'art. 99, comma 5, c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost., ritenendo che essa non avesse rilievo, in quanto <<il primo giudice ha ritenuto l'equivalenza del vizio parziale di mente con tutte le aggravanti, ivi compresa la recidiva, e quindi non ha operato alcun aumento per la stessa, ma, in ogni caso, mai potrebbe operarsi un giudizio di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva, a fronte di soggetto ampiamente gravato da precedenti penali>>. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:

1) *inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56 e 628 commi 1 e 3 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto.*

Il ricorrente ritiene che il fatto contestato come rapina debba riqualificarsi come tentativo di rapina impropria: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato, all'atto dell'intervento dei carabinieri, avesse portato a compimento sottrazione e impossessamento della cosa mobile altrui, poiché i carabinieri intervennero



pochi minuti dopo la sottrazione e intercettarono l'imputato nelle immediate vicinanze del locale di proprietà della persona offesa, così da poter ritenere che il                      non avesse ancora completato la sottrazione della cosa e sicuramente non se ne era impossessato, essendo stata la sua azione continuativamente controllata da altre persone sia durante che dopo l'ingresso nei locali della                      sino al tempestivo intervento dei Carabinieri.

2) *inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69, comma 4, 70 e 89 c.p.*

Secondo la tesi del ricorrente, la diminuzione del vizio parziale di mente non può essere considerata alla stregua di una circostanza attenuante, poiché opera sul piano della imputabilità e, quindi, della colpevolezza e della struttura del reato ovvero rappresenta una qualificazione soggettiva della persona, con la conseguenza che non potrebbe essere applicata attraverso il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69, comma 4, c.p., ma deve essere applicata all'esito della determinazione del trattamento sanzionatorio per il fatto o i fatti-reato, anche circostanziati, contestati e ritenuti. Una diversa interpretazione si porrebbe in



contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost., e con il fondamento sistematico della esclusione della punibilità nei confronti dell'infermo di mente o dell'applicazione di un trattamento sanzionatorio di minor rigore nei confronti del seminfermo di mente, da individuare appunto nella incapacità di cogliere significato e finalità di rieducazione del trattamento sanzionatorio.

3) *inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99, comma 5, c.p., nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, c.p. con riferimento all'art. 3 Cost.*

Il ricorrente ripropone la suddetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, c.p., precisando che essa non è tanto quella della possibilità di operare il bilanciamento tra recidiva reiterata e seminfermità di mente, ma quella della possibilità per il giudice di verificare la concreta applicabilità della recidiva reiterata nei confronti del seminfermo di mente che sia imputato di uno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett a), c.p.p. Se il fondamento del più grave trattamento sanzionatorio determinato dalla applicazione della recidiva risiede nella particolare inclinazione al delitto dell'agente e



nell'essersi l'agente dimostrato refrattario a recepire la finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio precedentemente applicato e, invece, il fondamento del più lieve trattamento sanzionatorio determinato dall'applicazione della seminfermità mentale risiede nella parziale incapacità dell'agente di comprendere significato e conseguenza dei propri comportamenti e significato e finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio, il giudice deve avere la possibilità di verificare in concreto se il fatto posto in essere dal soggetto, cui sia contestata la recidiva reiterata e che sia anche seminfermo di mente, sia espressione di maggiore inclinazione al delitto e, quindi, meritevole di più grave trattamento sanzionatorio ovvero se sia espressione di una personalità malata e, quindi, meritevole di un trattamento sanzionatorio meno grave e di adeguato trattamento sanitario.

La questione, secondo il ricorrente e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, è rilevante, poiché non è in discussione l'applicazione della recidiva e il giudizio di bilanciamento entro i limiti della equivalenza fissato dall'art. 69, comma 4, c.p., ma



l'esclusione in radice della possibilità per il giudice di verificare la concreta applicabilità della recidiva nei confronti del seminfermo di mente.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati, mentre deve essere ritenuta manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.

La censura del ricorrente concernente la qualificazione del fatto contestato non trova fondamento nella ricostruzione dei fatti, così come operata dai giudici di merito e riportata in premessa, che ha portato alla conclusione, corretta dal punto di vista logico e giuridico, secondo la quale «il pieno impossessamento si era già verificato e solo con l'inseguimento dei CC poteva essere recuperato quanto sottratto nei locali della società: né può sostenersi un controllo continuo sulle azioni del                      poiché si era trattata di una mera segnalazione da parte di una persona che evidentemente aveva sentito i rumori, ma non aveva controllato pienamente i movimenti del ladro».

D'altro canto, ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento



consumativo del delitto di rapina, è del tutto irrilevante la possibilità d'intervento della polizia; è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente ed ovviamente il reato non può regredire allo stadio di tentativo solo perché in un momento successivo altri abbia impedito al suo autore di mantenere il possesso della cosa sottratta o di procurarsi la impunità; pertanto, si realizza l'ipotesi di rapina consumata anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica.

La tesi del ricorrente secondo la quale la diminuzione del vizio parziale di mente non potrebbe essere applicata attraverso il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69, comma 4, c.p.p., è smentita dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. II, 11 maggio 1982, n. 10363, Profeta, rv. 155918; Sez. I, 3 marzo 1986, n. 1154, Oliva, rv. 172378; Sez. III, 7 dicembre 1992, n. 2205, Trinca, rv. 192668; Sez. I, 26 ottobre 1995, n. 556, Radicetti, rv. 203456; Sez. VI, 20 febbraio





2003, n. 17908, Piludu, rv. 224508), la quale, del resto, si basa sul chiaro testo della legge, che, al quarto comma dell'art. 69 c.p., espressamente dispone che il giudizio di comparazione si applica anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, e tale è il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilità; testo di legge tanto più chiaro ove si consideri che, invece, tali circostanze erano escluse dal giudizio di comparazione nella precedente formulazione della norma (modificata dall'art. 6, d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220).

La dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, c.p., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità per il giudice di verificare la concreta applicabilità della recidiva nei confronti del seminfermo di mente, è manifestamente infondata. Infatti, nello stato di imputabilità diminuita per vizio parziale di mente residua pur sempre una capacità, sia pure scemata, di intendere e di volere, e può ben essere configurato il dolo, non impedendo la ridotta imputabilità che l'evento sia preveduto e voluto dall'agente come conseguenza

*fr*



della propria azione od omissione. Non è, pertanto, irrazionale che possa essere prevista anche per il seminfermo di mente l'applicazione obbligatoria della recidiva, soprattutto ove si consideri che, proprio la possibilità di effettuare il giudizio di comparazione da un lato consente un trattamento sanzionatorio più severo nel caso in cui il giudice ritenga la prevalenza della recidiva, ma dall'altro consente un trattamento sanzionatorio più mite nel caso in cui il giudice stesso ritenga la prevalenza della circostanza inerente alla persona del colpevole, rimanendo in tal modo salvaguardata la discrezionalità del giudicante.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2010.

L'estensore

*franco f. andrea*

Il Presidente

*Pietro D. Leone*

